

SOVVENZIONE SENZA PIANO A BREVE TERMINE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.

PIAZZA DEL POPOLO N.15 - 12038 - SAVIGLIANO (CN)

n. telefono e fax: 0172.2031/0172.203203

email: info@bancacrs.it

sito internet: www.bancacrs.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00204500045

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5078 - Cod. ABI 06305

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale euro 33.085.179

CHE COS'E' LA SOVVENZIONE SENZA PIANO A BREVE TERMINE (rimborso in unica soluzione del capitale e ratealmente degli interessi)

La sovvenzione senza piano a breve termine è un finanziamento, in euro o in divisa, senza piano di ammortamento.

La banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte di quest'ultimo di rimborsare, alla scadenza del termine pattuito, con un unico versamento, il capitale finanziato. Periodicamente, invece, il cliente corrisponde gli interessi, calcolati secondo le condizioni di contratto.

Il tasso d'interesse che regola il rapporto può essere fisso, variabile, o misto. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

La banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI e in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

In ottemperanza alla vigente disciplina in materia, la banca considera il rating di legalità delle imprese tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tiene conto nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento, nonché delle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto sotto specificato nella sezione relativa alle condizioni economiche.

I TIPI DI SOVVENZIONE E I LORO RISCHI

Sovvenzione a tasso fisso

Il tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata della sovvenzione.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate di interessi e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Sovvenzione a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate di interessi. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate di interessi.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Il finanziamento presenta per il cliente i rischi e gli svantaggi legati al tipo di tasso di interesse concordato contrattualmente, come sopra indicati.

Si precisa che le rate corrisposte dal cliente sono composte di soli interessi ,ad eccezione dell'ultima rata, costituita dal capitale finanziato, rimborsato in unica soluzione, e dall'ultima quota interessi. La durata della sovvenzione senza piano a breve termine è pari a 18 mesi meno un giorno.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE LA SOVVENZIONE

(rimborso in unica soluzione del capitale e ratealmente degli interessi)

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 10.000,00 di durata pari a 18 mesi con una periodicità della rata di soli interessi Annuale, fermo restando il rimborso in un'unica soluzione del capitale a scadenza.

Valore in %

Tasso variabile

6,5560

Tasso fisso

5,7340

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali , ad esempio, gli interessi di mora. Per le sovvenzioni a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

	VOCI		COSTI		
			valori espressi in Euro salvo diversamente indicato (es. %)		
			Tasso variabile	Tasso fisso	
	Importo massimo finanziabile		Non previsto	Non previsto	
	Durata	18 mesi	18 mesi		
	Anno per il calcolo degli interessi	Anno Commerciale	Anno Commerciale		
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo %		5,5890	4,7500	
	Tasso di interesse effettivo annuo %		5,5890	4,7500	
	Parametro di indicizzazione		Euribor 6 mesi 360 variaz. trimestrale		
	Spread (differenziale)		+5,9000		
	Anno per il calcolo degli interessi		Anno Commerciale	Anno Commerciale	
	Tasso di mora %		+2,1000 del tasso nominale	+2,1000 del tasso nominale	
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria %		1,0000	
		importo minimo		150,00	
		importo massimo		999.999,00	
		Bollo cambiale (per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi)		1,10% dell'importo finanziato	
		Rimborso spese informazione precontrattuale		0,00	
	Spese per la gestione del rapporto	Commissione di incasso rata:			
		- con addebito automatico in conto corrente		0,00	
		- con pagamento per cassa		0,00	
		- con pagamento tramite SDD		0,00	
		Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (*)			0,75
		Spese per altre comunicazioni e informazioni			0,00
		Compenso dovuto per il caso di estinzione anticipata o rimborso parziale della sovvenzione ¹			1,0000%
		Commissione per rata insoluta (max)			0,00
		Oneri rinegoziazione/sospensione rate		0,00	
	Oneri accollo mutuo / finanziamento		100,00		
	Oneri gestione pratica		0,00		
	Certificazioni/attestazioni legate al mutuo		15,00		
	Fotocopia documenti con ricerca		15,00		

(*) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. **Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.**

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

DATA DI RIFERIMENTO	TIPO TASSO	VALORE
01/07/2019	Tasso variabile	- 0,3110
01/04/2019	Tasso variabile	- 0,2270
	Tasso fisso	0,0000
	Tasso fisso	0,0000

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso variabile

¹ Al cliente persona fisica non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato a seguito di frazionamento sia finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale; ciò ai sensi dell'art. 120 ter del D.Lgs. 385/93.

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata Annuale per €10.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 0,000% dopo mesi(*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 0,000% dopo mesi(*)
5,5890%	18	€ 10.838,35	€ 10.838,35	€ 10.838,35
%		€	€	€
%		€	€	€
%		€	€	€
%		€	€	€

Tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata Annuale per €10.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 0,000% dopo mesi(*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 0,000% dopo mesi(*)
4,7500%	18	€ 10.712,50	€	€
%		€	€	€
%		€	€	€
%		€	€	€
%		€	€	€

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancacrs.it.

SERVIZI ACCESSORI

ASSICURAZIONE VITA:

FACOLTATIVA

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Per maggiori dettagli su caratteristiche e costi della eventuale polizza assicurativa si rinvia alla documentazione della compagnia assicurativa nonché alla documentazione precontrattuale personalizzata che può essere richiesta dal cliente prima della sottoscrizione.

Polizze assicurative associate al finanziamento

Il Cliente ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione di qualunque tipo di polizza connessa al finanziamento, sia essa facoltativa oppure obbligatoria per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni.

Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

	Se acquistati attraverso la banca/intermediario

Imposte indirette	se dovute, saranno a carico del cliente le imposte indirette connesse e conseguenti ai finanziamenti di cui al presente foglio informativo, nella misura tempo per tempo prevista dalla legge vigente
Commissione rinuncia:	0,10% min. euro 50 max 200

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	30 giorni da presentazione completa
Disponibilità dell'importo	5 giorni dalla data stipula

RATING DI LEGALITA'

Avvertenza: le riduzioni di seguito indicate sono da riferire alle condizioni sopra riportate.

Tasso di interesse nominale annuo	0,25 punti in meno.	
Istruttoria:	- spese	50,00 euro in meno rispetto all'importo massimo
	- durata	2 giorni in meno
	Per importo massimo si deve intendere l'importo che verrebbe applicato ordinariamente.	
<p>Il tasso di interesse pattuito contrattualmente in ottemperanza alla vigente disciplina sul rating di legalità delle imprese trova applicazione per tutto il periodo di durata del contratto in cui il mutuatario risulti in possesso del rating stesso. Laddove il mutuatario perdesse il predetto requisito, anche per effetto di sospensione, si applicherà il tasso di interesse determinato aumentando di 0,25 punti il tasso contrattuale in vigore al momento della rilevazione da parte della banca della perdita del rating, e comunque entro il limite di cui alle disposizioni vigenti in materia di usura, ferme restando, in ogni caso, in presenza di tasso indicizzato, le pattuizioni relative all'applicazione del tasso di interesse in ipotesi di quotazione pari a zero o negativa del parametro di indicizzazione, ove contrattualmente previste; ciò a decorrere dalla data di inizio della successiva rata di ammortamento.</p>		

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

Rimborso anticipato

Con il consenso della banca, il cliente, in qualsiasi momento, ha facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto alla banca ed in tal caso sarà in facoltà della banca medesima di esigere un compenso calcolato sul capitale anticipatamente rimborsato.

Non sono dovuti alcun compenso o penale nei casi in cui il contratto di finanziamento sia stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell'attività economica o professionale da parte di cliente persona fisica.

Recesso della banca

In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che - incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica - pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

Portabilità della sovvenzione

Nel caso in cui, per rimborsare la sovvenzione, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario secondo la procedura di cui all'art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

In generale, la portabilità si realizza attraverso la surrogazione: si consente al debitore di sostituire il creditore iniziale (ad esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di quest'ultimo, previo pagamento del debito (art. 1202 del codice civile).

Ai sensi del citato art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, in particolare:

- la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede alla banca/intermediario subentrante (surrogante) di acquisire dal finanziatore originario (surrogato) l'esatto importo del proprio debito residuo;
- nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il predetto termine di trenta giorni lavorativi per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo;
- resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogante, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili;
- la disciplina di cui sopra si applica ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera t), del D.lgs. 11/2010.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del cliente entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Masenti Dott.ssa Francesca (tel. 0172-2031) P.zza del Popolo 15 Savigliano reclami@bancacrs.it oppure a segreteria.bancacrs@legalmail.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del finanziamento.
Parametro di indicizzazione (per i finanziamenti a tasso variabile)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Rating di legalità delle imprese	Il rating di cui all'art. 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

Spread (<i>differenziale</i>)	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento ed è espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.